

TRIBUNALE DI TREVISO

TERZA SEZIONE CIVILE

n. -1/20 r.g.

art. 649 cpc: sospensione dell'esecuzione provvisoria

All'udienza del 24.9.20, tenutasi secondo le modalità previste dall'art. 221.4, d.l. n. 34/2020 (convertito dalla l. n. 77/2020), sono comparse entrambe le parti, che hanno infatti depositato le *note scritte* previste dalla norma in parola. Secondo tale disposizione lo scambio di *note scritte* costituisce modalità alternativa di svolgimento dell'udienza, sicchè la discussione orale viene sostituita dalla discussione 'cartolare', che così realizza la comparizione figurata. Conseguentemente il giudice provvede *fuori udienza*, in applicazione dell'art. 83.7, lett. h, d.l. n. 18/2020 (come successivamente modificato > l. n. 27/2020 > d.l. n. 34/2020 > l. n. 77/2020).

**Il giudice istruttore**

- letti gli atti del sub-procedimento, considerato che:
- nel quadro della cognizione funzionale alla pronuncia sulla sospensione dell'esecutorietà provvisoria del decreto ingiuntivo, l'istanza di sospensione è fondata;
- il contratto dedotto in giudizio dalla creditrice opposta è una fideiussione e non una garanzia a prima richiesta (o contratto autonomo di garanzia), perché il regolamento negoziale non contiene una clausola che escluda la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 cc; sicchè non vi è quella elisione dell'accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto all'obbligazione garantita, che connota indefettibilmente la garanzia a prima richiesta;
- la clausola ex art. 6 del contratto di fideiussione - contenente la deroga all'art. 1957 cc in merito all'onere di agire contro il fideiussore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale - costituisce applicazione dell'art. 6 dello schema contrattuale predisposto dall'A.B.I. in violazione dell'art. 2, l. n. 287/1990; è dunque ravvisabile una nullità parziale della fideiussione, perché all'invalidità dell'intesa anticoncorrenziale si accompagna l'invalidità della pattuizione 'a valle' (cfr. Cass. n. 24044/2019 e Cass. n. 29810/2017);
- dalle allegazioni reciproche emerge che entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale il creditore non prese iniziative di tutela giurisdizionale, in via di cognizione ovvero di esecuzione, dirette a conseguire il pagamento;

come eccepito dal fideiussore, si profila dunque la relativa decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione, per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale;

p.q.m.

visto l'art. 649 cpc

- sospende l'esecutorietà provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
- (ai fini delle annotazioni telematiche di cancelleria) dichiara estinto il sub-procedimento n. 4185-1/20 r.g.

Treviso, 9.10.2020

Il giudice  
dr. Lucio Munaro

